

STATUTO

"BULLISMO NO GRAZIE APS ETS"

ART. 1 (DENOMINAZIONE E SEDE)

- 1.1 È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale (con futura locuzione in Ente del Terzo Settore) denominata "Bullismo No Grazie APS ETS", di seguito chiamata per brevità Associazione, in forma di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- 1.2 L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al RuntS.
- 1.3 L'associazione ha sede legale a Gazzo (PD) in via Roma n. 1.
- 1.4 L'associazione potrà aprire unità locali, istituire sezioni, uffici di rappresentanza, trasferire la propria sede legale senza che ciò comporti modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nei termini di legge.

ART. 2 (STATUTO)

- 2.1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (EFFICACIA DELLO STATUTO)

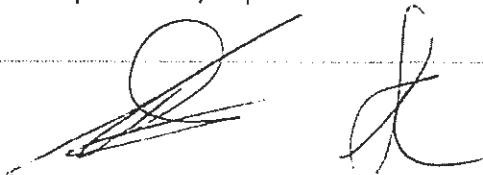
- 3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)

- 4.1 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (FINALITÀ E ATTIVITÀ)

- 5.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità, si propone, altresì, di promuovere una cultura contro le discriminazioni di genere ed i più deboli, di prevenzione contro la violenza, il bullismo, cyber-bullismo e nuove forme.

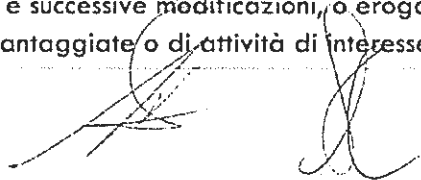


5.2 Le finalità rispetto alle quali l'associazione opera sono:

- a. favorire la partecipazione e l'inclusione sociale delle persone nella comunità, nelle istituzioni e nella società;
- b. favorire lo sviluppo della cultura del benessere sociale e psicologico per la persona, per le comunità, per le organizzazioni, per le società e per le istituzioni di riferimento;
- c. promuovere lo sviluppo dell'uguaglianza della persona all'interno della comunità, delle organizzazioni, delle società e delle istituzioni di riferimento;
- d. valorizzare le infinite possibilità di espressione, cambiamento e interazione culturale all'interno/attraverso/a favore delle persone, delle organizzazioni, delle società, delle istituzioni, delle comunità e nella società.
- e. prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, mediante incontri ed eventi di sensibilizzazione in scuole, teatri, comuni, centri e in qualsiasi luogo adeguato.
- f. aiutare i ragazzi che provocano il bullismo, mediante corsi e attività socialmente utili.
- g. formazione dei volontari sulle tematiche inerenti al contrasto al bullismo.
- h. creazione e gestione di centri e/o punti di ascolto inerenti tutti i fenomeni di prevaricazione.
- i. collaborazioni con associazioni e/o enti con la stessa finalità.
- j. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

5.3 Le aree di attività ove l'associazione intende operare in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, con riferimento all'art. 5 del D.lgs. 117/17:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del



presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5.4 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a. **Beneficenza** L'Associazione si propone di organizzare eventi di raccolta fondi i cui incassi potranno essere devoluti in favore delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto. Nell'ambito delle proprie attività l'Associazione potrà collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere al fine del perseguimento delle proprie finalità. La stessa potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative che disciplinano i luoghi nei quali essa si troverà ad operare il tutto nella convinzione che attraverso la cultura e la socializzazione si possa migliorare la vita degli associati e della collettività.

b. **Istruzione, formazione e educazione** L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità, si propone, altresì, di promuovere una cultura contro le discriminazioni di genere ed i più deboli nell'ambito educativo attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e campagne di prevenzione contro la violenza, il bullismo e cyber-bullismo, le discriminazioni di genere, destinati alle vittime di violenza e fruitori dei servizi dell'Associazione, informandoli altresì delle tutele offerte dall'ordinamento contro queste forme di sopraffazione.

c. **Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali** L'Associazione, si propone, altresì, di promuovere una cultura contro le discriminazioni di genere ed i più deboli, ed intende farsi portatrice degli interessi delle vittime di violenza attraverso l'attivazione di forme di tutela più idonee, quali proposte di legge ed assistenza, attivando la protezione legale, socio-sanitaria e psicologica. L'Associazione è apolitica, apartitica, laica ed aconfessionale.

5.5 L'Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere le iniziative ritenute necessarie e/o utili. Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà curare l'edizione e pubblicazione, cartacea e/o digitale, di libri, volumi e riviste nei limiti di legge e comunque con esclusione della stampa dei quotidiani e dei periodici. L'Associazione potrà altresì collaborare con altri enti che perseguano le medesime finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei sopra richiamati settori previsti all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017.

5.6 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., secondarie e strumentali rispetto a queste, definite da apposito decreto ministeriale. Il consiglio direttivo avrà la competenza di individuare le specifiche attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 esercitabili.

- 5.7 L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi e altre iniziative a scopo benefico, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017

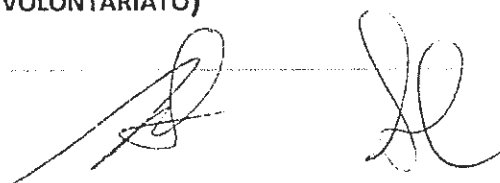
ART. 6 (AMMISSIONE)

- 6.1 Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- 6.2 Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- 6.3 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 6.4 L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 6.5 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 6.6 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 6.7 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

- 7.1 Tutti gli associati sono garantiti dal principio di uguaglianza, hanno pari diritti e doveri.
- 7.2 Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
- 7.3 Gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO)



- 8.1 Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 8.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- 8.3 L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

9.1 La qualifica di associato si perde per:

- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione;
- recesso;
- decesso;

9.2 L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

9.3 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

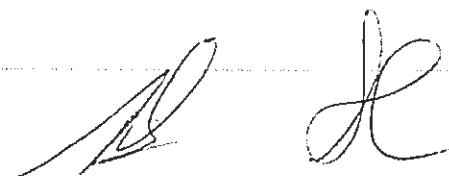
9.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.

ART. 10 (GLI ORGANI SOCIALI)

10.1 Sono organi dell'associazione: Assemblea degli associati, Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di controllo, Organo di revisione.

ART. 11 (L'ASSEMBLEA)

- 11.1 L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.
- 11.2 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.



- 11.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
- 11.4 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante posta elettronica e avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione, almeno 15 giorni prima del termine fissato per l'adunanza. Le assemblee possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e delle data dell'adunanza.
- 11.5 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
- 11.6 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 11.7 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
- 11.8 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

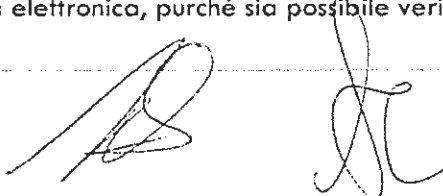
ART.12 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

12.1 L'assemblea tra i suoi compiti:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (ASSEMBLEA ORDINARIA)

- 13.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- 13.2 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



13.3 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

14.1 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

15.1 Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.2 La scelta della composizione del Consiglio Direttivo spetta esclusivamente all'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 a 11 membri eletti dall'assemblea e scelti tra le persone fisiche associate.

15.3 Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono ricoprire la medesima carica continuativamente per un massimo n. 4 mandati.

15.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

15.5 Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

15.6 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- a. amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea;
- b. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- c. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- d. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- e. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- f. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- g. disciplina l'ammissione degli associati;
- h. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

15.7 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



15.8 Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (IL PRESIDENTE)

16.1 Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16.2 Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decesso o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

16.3 Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

16.4 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (ORGANO DI CONTROLLO)

17.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

17.2 L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

17.3 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

17.4 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

18.1 È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 (LIBRI SOCIALI)

19.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

19.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

ART. 20 (RISORSE ECONOMICHE)

20.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017, dalla normativa applicabile e comunque compatibile con la propria natura e forma giuridica.

ART. 21 (I BENI)

21.1 I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

21.2 I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO)

22.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (BILANCIO)

23.1 Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

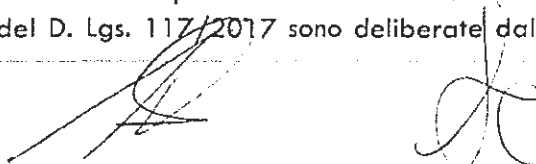
23.2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (BILANCIO SOCIALE)

24.1 È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (CONVENZIONI)

25.1 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne



determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 26 (PERSONALE RETRIBUITO)

26.1 L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

26.2 I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI)

27.1 I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

28.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (DISPOSIZIONI FINALI)

29.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30 (NORMA TRANSITORIA)

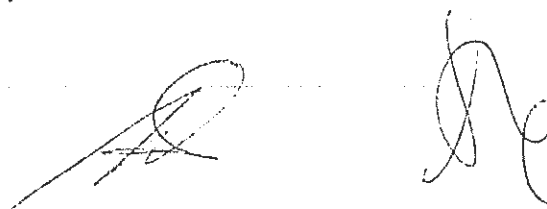
30.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

30.2 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

30.3 In attesa dell'operatività delle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.lgs. 117/2017 e, pertanto, fino al periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Runtis, oltre all'autorizzazione della Commissione europea, si considerano pienamente applicabili sotto il profilo fiscale e sostanziale le disposizioni del Tuir e del DPR 633/72 e in particolare gli artt. 143, comma 3, 144, commi 2, 5, 6, 148 e 149 del Tuir, art. 4, comma 4, del DPR 633/72 e della Legge 398/91.

30.4 Ai fini della fruizione dell'agevolazione in tema di de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex artt. 148, commi 3 e 5, del Tuir e 4, comma 4, del DPR 633/72 l'associazione, per il periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo, recepisce nel proprio statuto, per la parte che non sia incompatibile con lo stesso e con le disposizioni del D.lgs. 117/2017 le seguenti clausole contenute negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72:

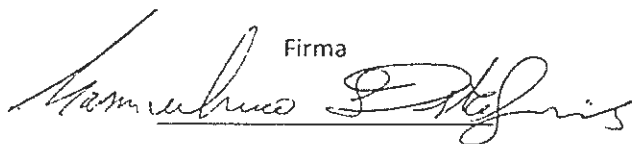
- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;



- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Il Presidente

Firma



Il Segretario

Firma

